

# **Regolamento interno della Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller**

del 1° febbraio 2017

---

## **Art. 1 Obiettivo e campo di applicazione**

<sup>1</sup> Il regolamento interno disciplina le attività della Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller (Commissione).

<sup>2</sup> Il regolamento interno completa le disposizioni contenute nella legge del 21° marzo<sup>1</sup> 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), nell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) e nella decisione di istituzione.

## **Art. 2 Competenze e compiti**

<sup>1</sup> La Commissione è una commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 OLOGA.

<sup>2</sup> I compiti della Commissione sono disciplinati dall'articolo 5 dell'ordinanza del 23 novembre 2011<sup>3</sup> concernente la Fondazione Gottfried Keller (Ordinanza).

## **Art. 3 Composizione, presidenza, nomina e periodo di carica**

<sup>1</sup> La Commissione si compone del presidente, del vicepresidente e di tre ulteriori membri che rappresentano adeguatamente i sessi e le comunità linguistiche.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina i membri, il presidente e il vicepresidente della Commissione per una durata di quattro anni. Il periodo di carica può durare al massimo 12 anni.

## **Art. 4 Ricorso a ulteriori specialisti**

Con il consenso dell'Ufficio federale della cultura (Ufficio), la Commissione può, in singoli casi, ricorrere ad altri specialisti.

## **Art. 5 Segreteria e verbali**

<sup>1</sup> La segreteria assume gli affari operativi.

<sup>2</sup> L'Ufficio gestisce la segreteria della Commissione. Un rappresentante dell'Ufficio partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione e ne stende i verbali.

## **Art. 6 Funzionamento della Commissione**

<sup>1</sup> La Commissione si riunisce su convocazione della segreteria e del presidente quando necessario, ma almeno una volta all'anno (riunione ordinaria). Tre membri o il presidente possono chiedere una riunione straordinaria.

<sup>2</sup> La Commissione può deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti è determinante il voto del presidente.

<sup>3</sup> È ammissibile una delibera mediante circolazione degli atti. La delibera è considerata valida se è approvata dalla maggioranza dei membri.

<sup>4</sup> Il presidente dirige le riunioni e, insieme al rappresentante dell'Ufficio, fa in modo segnatamente che le disposizioni dell'Ordinanza e del regolamento interno siano rispettate.

<sup>5</sup> Ogni membro fonda le sue proposte sulla propria competenza specialistica e sulle disposizioni dell'Ordinanza e del regolamento interno formulando nella forma opportuna le ragioni delle sue proposte.

## **Art. 7 Ricusazione**

<sup>1</sup> Per la ricusazione di membri si applica per analogia l'articolo 10 della legge del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa (PA):

<sup>1</sup> le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

- a. se hanno un interesse personale nella causa;
- b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
- b<sup>bis</sup>. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
- c. se sono rappresentanti di una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
- d. se potrebbero avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

<sup>2</sup> Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro di un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 172.010.1

<sup>3</sup> RS 611.031

<sup>4</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Spetta ai membri della Commissione comunicare di propria iniziativa all’Ufficio eventuali motivi di ricusazione.

#### **Art. 8 Acquisti**

<sup>1</sup> La Commissione acquista opere d’arte che di regola diventano di proprietà esclusiva della Confederazione.

<sup>2</sup> Se il prezzo d’acquisto supera i 100 000 franchi, l’opera d’arte può eccezionalmente essere acquistata in comune con un’istituzione di terzi. La quota di comproprietà della Confederazione corrisponde al 50 per cento.

<sup>3</sup> In casi eccezionali in cui la Fondazione Gottfried Keller (FGK) grazie al suo apporto permetterebbe l’acquisto di un’opera d’arte d’importanza eccezionale per il patrimonio culturale della Svizzera, ma l’ammontare del prezzo d’acquisto non permette un apporto del 50 per cento, la partecipazione della FGK può anche essere inferiore al 50 per cento, ma tuttavia non inferiore al 25 per cento. In ogni caso, la Confederazione diventa comproprietaria dell’opera d’arte attraverso il suo contributo.

<sup>4</sup> Per gli acquisti la Commissione rispetta i criteri di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza. Se si tratta di acquisti operati insieme a un’istituzione terza, si applicano per analogia i criteri stabiliti all’articolo 10 capoverso 2 del presente regolamento interno.

<sup>5</sup> La Commissione può approvare una proposta di acquisto solo se il richiedente è in grado di dimostrare che:

- a la situazione patrimoniale è stata chiarita ed è indiscussa; e
- b la provenienza è accertata e documentata.

#### **Art. 9 Collezioni d’arte della Confederazione**

<sup>1</sup> Con l’acquisto le opere d’arte diventano parte delle collezioni d’arte della Confederazione e sono catalogate in un fondo a se stante denominato «Collezione della Fondazione Gottfried Keller». L’inventariazione a regola d’arte e la gestione amministrativa, segnatamente i contratti con le istituzioni prestatarie, sono di competenza del servizio delle collezioni d’arte della Confederazione.

<sup>2</sup> Se in casi eccezionali le opere d’arte della Collezione della Fondazione Gottfried Keller non si trovano in deposito presso un’istituzione prestataria, il servizio delle collezioni d’arte della Confederazione ne assume la conservazione e il restauro.

#### **Art. 10 Prestito permanente a istituzioni collezionistiche**

<sup>1</sup> La Commissione decide circa il prestito permanente delle opere d’arte a istituzioni collezionistiche svizzere.

<sup>2</sup> Per beneficiare di un prestito permanente un’istituzione collezionistica deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. essere finanziata in misura preponderante dai poteri pubblici;
- b. avere una collezione importante, aperta al pubblico e gestita sulla base di standard conservativi elevati;
- c. impegnarsi a rispettare il Codice etico del 4 novembre 1986 del Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e i Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 1998 applicabili alle opere d’arte confiscate dai nazisti;
- d. far valere che il prestito dell’opera d’arte rappresenta un’integrazione importante per il fondo collezionistico o il contesto esistenti.

<sup>3</sup> In casi eccezionali la Commissione può prendere in considerazione per un prestito anche un’istituzione collezionistica svizzera con standard conservativi meno elevati, purché il prestito sia giustificato dalla funzione particolare o dalla storia dell’istituzione, segnatamente nel caso di conventi o chiese. In questi casi occorre garantire una gestione conservativa adeguata da parte di terzi.

<sup>4</sup> I dettagli dei rapporti di prestito sono stabiliti nei contratti di prestito tra le collezioni d’arte della Confederazione e le istituzioni collezionistiche prestatarie.

#### **Art. 11 Prestito temporaneo a terzi**

<sup>1</sup> Le opere d’arte della FGK possono essere temporaneamente prestate a terzi dai prestatari permanenti sulla base di contratti di prestito scritti, purché le istituzioni di terzi interessate siano in grado di garantire standard conservativi sufficientemente elevati.

<sup>2</sup> Prima del prestito temporaneo a terzi le istituzioni collezionistiche prestatarie informano la Commissione delle loro intenzioni.

<sup>3</sup> La Commissione si riserva di vietare il prestito temporaneo a terzi di opere d’arte di particolare importanza per le quali occorre rispettare interessi di conservazione o di politica culturale diversi.

<sup>4</sup> Il prestito a lungo termine o permanente di opere d’arte della FGK a terzi è vietato.

#### **Art. 12 Indennizzo**

<sup>1</sup> I membri della Commissione sono indennizzati sulla base di un mandato.

<sup>2</sup> L’indennità giornaliera dei membri e del vicepresidente è conforme agli importi riportati nell’allegato 2 numero 1.3 OLOGA. Il presidente riceve un’indennità giornaliera maggiorata del 25 per cento. L’Ufficio stabilisce il numero di indennità giornaliera concesse per i lavori preparatori.

<sup>3</sup> Le spese dal luogo di residenza al luogo della riunione sono rimborsate come viaggio in treno in seconda classe con abbonamento a metà prezzo (senza documento giustificativo) o in prima classe o prezzo intero (con documento giustificativo). Ulteriori spese per uscite supplementari sono rimborsate eccezionalmente previa approvazione dell’Ufficio e su presentazione di un documento giustificativo. Si applicano per principio le disposizioni sulle spese valide per il personale della Confederazione.

#### **Art. 13 Pubblicazione e segreto d’ufficio**

<sup>1</sup> I nomi dei membri della Commissione sono resi noti. I membri sono presentati sul sito web dell’Ufficio attraverso una biografia succinta.

<sup>2</sup> I membri della Commissione e gli specialisti sottostanno al segreto d'ufficio. L'autorità superiore di cui all'articolo 320 numero 2 del Codice penale<sup>5</sup> è il Dipartimento federale dell'interno (DFI).

**Art. 14      Rapporto di attività**

<sup>1</sup> La Commissione redige annualmente un rapporto all'attenzione del DFI concernente la sua attività e l'utilizzo dei redditi. Il rapporto è pubblicato on-line dalla segreteria della Commissione.

<sup>2</sup> Previo consenso dell'Ufficio, la Commissione può pubblicare periodicamente con gli utili del fondo speciale Fondazione Gottfried Keller un rapporto aggiuntivo esaustivo con saggi sulle opere d'arte e sulla storia della FGK.

**Art. 15      Entrata in vigore**

Il presente regolamento interno è stato approvato dall'Ufficio il 31 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2017.

<sup>5</sup> RS 311.0